

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2019

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 e dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Montaldo Bormida, disciplina la concessione in uso temporaneo di fabbricati, locali e strutture comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Gruppi organizzati e Privati.
2. I beni oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
 - a) ex edificio scolastico sito in Via Boscogrosso n.1 (salone ed annessi servizi igienici);
 - b) enoteca comunale situata al piano interrato del Palazzo Municipale;
 - c) locali disponibili dell'ex Asilo Infantile Padre Schiavina sito in Via Padre Schiavina 5;
 - d) Palavino Palagusto sito in Regione Vallone;
 - e) Impianti e spogliatoi a servizio del complesso sportivo (campo da calcio, campo da tennis) sito in Regione Vallone;
 - f) Campo da tamburello sito in Via S. Maria in uso notturno.
 - g) Tensostruttura per manifestazioni all'aperto.
3. I beni suddetti potranno essere utilizzati alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso bene da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
5. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso del bene e/o dello specifico locale.
6. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S.

ART. 2 – Criterio disciplinare

1. Il criterio disciplinare base del presente Regolamento è la massima utilizzazione dei beni di proprietà comunale, senza pregiudizio della prevalente destinazione d'uso dei medesimi e fatta salva la facoltà, da parte del Comune concedente, di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, in conformità con le disposizioni indicate nel successivo art. 9 del presente Regolamento.

ART.3 – Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale, Enti no profit, Organismi previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore.
 - b) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse.
 - c) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.
 - d) Gruppo volontari Protezione civile.
 - e) Privati.
 - f) Enti pubblici.
2. L'utilizzo dei beni e dei locali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse dall'Amministrazione comunale. Tale priorità opera anche rispetto alle richieste avanzate dalle associazioni o dai privati. Verrà data tempestiva comunicazione qualora le necessità del Comune insorgano dopo la presentazione della domanda.

ART. 4 – Esclusioni

1. Sono escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

ART. 5 - Tipi di concessione

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere:

- a) di breve periodo,
- b) ricorrenti.

2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.

Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative o di tempo libero.

3. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i beni e i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi, e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.

4. Le suddette tipologie si suddividono in concessioni:

a) a titolo gratuito nei casi in cui le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione in collaborazione con organismi operanti sul territorio del Comune, oppure per ogni altra manifestazione per la quale l'Amministrazione comunale ravvisi ragioni di generale interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito dei beni o della struttura, da esplicitare in apposito provvedimento della Giunta Comunale.

b) a titolo oneroso in tutti i rimanenti casi.

Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito dei beni e dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio nelle modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

5. Le tariffe di concessione dei locali sono determinate come da allegata Tabella A, tenuto conto dei costi di gestione dei locali e della durata dell'utilizzo. La Giunta provvederà ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento.

9. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite la Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

ART. 6 - Modalità di concessione dei locali

1. I beni e i locali di cui all'art. 1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, sempre temporaneo, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso gli Uffici comunali e resi disponibili per il tramite del sito web istituzionale del Comune di Montaldo Bormida (www.comune.montaldo.al.it). L'istanza deve essere compilata, nei termini indicati nel presente regolamento, da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.

2. I beni e i locali possono essere concessi ai soggetti interessati che ne facciano richiesta secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione.

3. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi dell'immobile al soggetto concessionario, con le modalità specificate all'art. 7, commi 8 e 9.

4. Costituisce titolo per l'accesso ai locali e per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 la concessione appositamente rilasciata dall'Amministrazione su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 8. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritte dal soggetto richiedente.

5. Presso gli Uffici comunali è tenuto apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto richiedente.

ART. 7 - Responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali

1. Spettano al concessionario del bene o del locale tutti gli oneri organizzativi e finanziari delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale, nonché i doveri del custode previsti dal codice civile.

2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che disciplina la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.

3. Eventuali danni ai beni e/o ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.

4. I locali devono essere rilasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui gli vengono consegnati; i danni eventualmente arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.

5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al bene o al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei beni comunali, come previsto al comma 3 dell'articolo 9.

6. È fatto divieto assoluto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione.

7. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.

8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate. Qualora fossero riscontrate responsabilità nella custodia delle chiavi, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.

9. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei beni o dei locali elencati all'art. 1, comma 2, di depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità relativa alla sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.

10. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento degli utenti ed il rispetto dell'ambiente per la durata della concessione.

12. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 51 della Legge 16.01.2003, n. 3.

ART. 8 - Modalità della richiesta

1. A fronte dell'istanza per l'utilizzo dei beni o dei locali di cui all'art. 1, indirizzata al Comune di Montaldo Bormida e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà all'istruttoria e al rilascio della concessione indicando:

- a) le condizioni di utilizzo stabilite dal presente regolamento;
- b) la tariffa d'utilizzo stabilita nella allegata Tabella A.

2. Per l'utilizzo dei beni o dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 15 giorni prima rispetto alla data della manifestazione.

3. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del Servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 5 giorni dalla data di protocollo della richiesta.

4. Con l'atto di concessione, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente regolamento e quelle particolari, eventualmente disposte.

ART. 9 – Diniego, sospensione e revoca

1. L'istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi, quando abbia finalità di lucro specifico, quando vi sia un'inderogabile esigenza legata ad obblighi istituzionali dell'Amministrazione comunale.

2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con ordinanza scritta e motivata.

3. L'inosservanza alle norme del presente regolamento comporterà, a seguito di contestazione scritta, con preavviso di almeno 3 giorni, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché, se necessario, l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei beni o dei locali.

Tabella A

le seguenti tariffe sono state determinate, in coerenza con le previsioni dell'art. 5, comma 8 del Regolamento, sulla base del costo annuo complessivo di gestione dei locali che il Comune ha sostenuto nel corso dell'anno 2017 (ultimo rendiconto approvato) e deve presumibilmente sostenere in applicazione dei contratti in vigore alla data odierna (luce, gas per riscaldamento, acqua e manutenzione delle strutture e degli impianti). Il costo annuo di gestione è stato suddiviso in funzione della durata media giornaliera di utilizzo stimato in 6 ore/giorno.

Ciascuna tariffa oraria è costituita dalla sommatoria dei seguenti elementi di costo, come di seguito forfettizzati:

locali e strutture senza riscaldamento:

consumo energia elettrica	€. 2,00/h
manutenzione ordinaria, comprensiva delle pulizie	€. 7,00/h
consumo acqua	€. 1,00/h
TARIFFA ORARIA	€ 10,00/h

locali e strutture riscaldati (tariffa valevole per la durata dell'anno termico):

gas per riscaldamento, manutenzione e conduzione degli impianti (per i locali serviti da impianto che debba essere avviato su richiesta specifica è necessario considerare un minimo di 2 h di preaccensione)	€. 6,00/h
--	-----------

Esempio su Concessione per l'utilizzo di n. 1 h:

preaccensione = 2h X 6,00€/h = 12,00 €.

utilizzo = 1h X 6,00 €/h = 6 €.

Tariffa per la prima ora di riscaldamento: 18,00 €/h

Tariffa per le ore successive di riscaldamento: 6,00 €/h

consumo energia elettrica	€. 2,00/h
manutenzione ordinaria, comprensiva delle pulizie	€. 7,00/h
consumo acqua	€. 1,00/h
TARIFFA ORARIA (comprensiva di preaccensione)	€.28,00/h
TARIFFA ORARIA (successiva alla prima)	€.16,00/h

Viene considerata in modo particolare la tariffa giornaliera per la concessione della tensostruttura di proprietà comunale normalmente utilizzata nell'ambito di manifestazioni organizzate all'aperto dalle associazioni attive sul territorio.

Tensostruttura per manifestazioni all'aperto

manutenzione e accantonamento per la sostituzione	€. 100,00/die
---	---------------